

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO

Data l'imminente revisione del Codice del Commercio Regionale e l'ipotesi di introdurre, nello stesso, nuove disposizioni atte a regolamentare la partecipazione di soggetti privati a qualsiasi titolo (hobbisti, scambisti, vintage, dell'ingegno, ecc), **siamo a chiedere che il diritto all'attività di vendita su aree pubbliche e private ad uso pubblico** (con specifico riferimento a quelle individuate dall'art. 29 ovvero mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario) **sia riservato ai soli soggetti che abbiano i requisiti professionali previsti dalle normative vigenti in materia di commercio e artigianato.**

Una richiesta che trova fondamento nella necessità di garantire alle imprese un contesto concorrenziale corretto e leale in cui operare e, di conseguenza, nella necessità di contrastare l'abusivismo e l'evasione fiscale in qualsivoglia modo questi si manifestino, ivi compreso l'uso improprio delle disposizioni inerenti le manifestazioni a carattere straordinario e l'abuso che viene fatto da un crescente numero di soggetti privati che, con titolo e modalità improprie, partecipano alle stesse.

Il problema è noto e diffuso, tanto che varie Regioni, anche limitrofe alla Toscana (Emilia Romagna e Liguria), hanno recentemente adottato nuove normative basate sul rilascio di apposito tesserino e sul contingentamento del numero delle partecipazioni, aggravando però il problema.

Trattasi infatti di disposizioni che vanno in qualche modo a legittimare l'illegalità, a favorire la concorrenza sleale e l'evasione fiscale, a configurare un sistema che rischia di risultare diseconomico per gli stessi Comuni e, di conseguenza, per i cittadini e le imprese che pagano le tasse, oltre che di difficile supporto ad un apparato di controllo che fatica, per tanti motivi, ad operare in modo sistematico ed efficace.

Invitiamo, pertanto, la Regione a ribadire la totale ed inequivocabile esclusione della possibilità che soggetti non qualificati come "imprenditori individuali o società regolarmente costituite" (come sancito dall'art. 30 del Codice del Commercio) possano esercitare qualsivoglia attività di vendita su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, peraltro senza rilascio di fattura o scontrino/ricevuta fiscale e in totale elusione degli oneri contributivi dovuti.

Confidando nell'occasione di poter approfondire, in appositi incontri, le questioni di principio da noi sottolineate nella presente comunicazione, restiamo a completa disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Il Presidente Portavoce
Giovan Battista Donati

